



f) laddove non venga rispettata, anche episodicamente, la periodicità di fatturazione prevista all'articolo 4 dell'Allegato A della delibera 463/16 dell'ARERA.

In ogni caso la rateizzazione deve:

- riguardare somme superiori ad Euro 50,00;
- le rate, non cumulabili, hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione salvo diverso accordo tra le parti e comunque non inferiori a due;
- avvenire entro i dieci (10) giorni successivi alla scadenza della bolletta da rateizzare;
- le somme rateizzate sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, il tasso viene calcolato dal giorno di scadenza della bolletta.

Per chi usufruisce del Bonus Sociale, per disagio fisico o economico, la delibera 584/2015/R/COM dell'ARERA stabilisce che il Cliente può chiedere anche una ulteriore rateizzazione, di una o più fatture ordinarie (che, pertanto, non rientrino nelle fattispecie sopra indicate per le quali sia possibile richiedere la rateizzazione), che non contengano anche una singola rata di un piano di rateizzo attivo. Questa richiesta può essere fatta una sola volta nell'arco di 12 mesi e, per queste operazioni, è previsto il versamento di un acconto minimo del 30% della somma da pagare.

**6.4** Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in bolletta gli oneri fiscali relativi al contratto e alla fornitura e tutte le altre somme (come, per esempio, addizionali e componenti) che il Fornitore sia obbligato ad addebitare ai suoi Clienti per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni e altri atti adottati dalle Autorità competenti.

**6.5** Nel caso in cui le forniture di che trattasi dovessero ricadere nell'ambito dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) Servizio Elettrico Nazionale assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche. La violazione degli obblighi previsti dal citato art. 3 Legge 13 agosto 2010, n.136, comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c..

Gli estremi del conto corrente dedicato in via non esclusiva sul quale le Amministrazioni pubbliche dovranno obbligatoriamente provvedere ad effettuare i pagamenti mediante bonifico, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto sono reperibili sul sito:

<http://www.servizioelettriconazionale.it/it-IT/info-news/info>.

**6.6** In caso di emissione di una nota di credito, recante importi da restituire a vario titolo al Cliente, in assenza di precedenti bollette non pagate rispetto alle quali sarebbe prevista una compensazione degli importi, il Cliente riceverà il rimborso dell'importo riportato nella nota di credito. Qualora la fornitura sia attiva: a) in caso di domiciliazione bancaria o postale attiva, il rimborso della nota di credito avverrà alla scadenza della stessa direttamente sul conto corrente; b) se la domiciliazione è attiva sulla carta di credito, il rimborso sarà disponibile alla scadenza della nota di credito; tale operazione risulterà visibile sull'estratto conto della carta di credito del Cliente; c) in mancanza di domiciliazione bancaria, postale e carta di credito, il rimborso avverrà tramite accredito sulla prima fattura emessa successiva alla nota di credito. In questo caso "c" se il Cliente desidera ricevere immediatamente il rimborso, può richiederlo contattando il Servizio Clienti e scegliendo la modalità che preferisce tra quelle disponibili, ovvero: 1) bonifico sul proprio conto corrente comunicando l'IBAN di un conto intestato o co-intestato all'intestatario dell'utenza; 2) ricevitoria Sisal (attualmente disponibile per Clienti con codice fiscale alfanumerico e per importi fino a Euro 500); in questo caso il rimborso verrà effettuato recandosi presso un punto Sisal abilitato, presentando la comunicazione ricevuta da Servizio Elettrico Nazionale, dopo averne fatto richiesta al Numero Verde, un documento di riconoscimento valido e la tessera sanitaria; 3) assegno (per importi fino a Euro 5.000), verrà emesso un assegno "non trasferibile"; la Banca incaricata da Servizio Elettrico Nazionale lo invierà tramite posta ordinaria all'indirizzo di recapito indicato dal Cliente. Qualora la fornitura sia cessata: a) in caso di domiciliazione bancaria o postale attiva il rimborso della nota di credito avverrà alla scadenza della stessa direttamente sul conto corrente; b) se la domiciliazione è su carta di credito, il rimborso sarà disponibile alla scadenza della nota di credito; tale operazione risulterà visibile sull'estratto conto della carta di credito del Cliente. In mancanza di domiciliazione bancaria, postale e carta di credito, il rimborso avverrà: 1) tramite ricevitoria Sisal (attualmente disponibile per Clienti con codice fiscale alfanumerico e per importi fino a Euro 500); in questo caso il rimborso verrà effettuato recandosi presso un punto Sisal abilitato e presentando la comunicazione ricevuta da Servizio Elettrico Nazionale, dopo averne fatto richiesta al Numero Verde, un documento di riconoscimento valido e la tessera sanitaria; 2) tramite assegno "non trasferibile" fino a Euro 5.000 o con bonifico bancario per importi superiori. Qualora il Cliente desiderasse ricevere il rimborso con un canale diverso da quelli sopra indicati, potrà richiederlo contattando il Servizio Clienti. Il venditore, qualora ricorrano casi particolari, anche in presenza di domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito attiva, provvederà ad effettuare il rimborso tramite ricevitoria Sisal o emissione di un assegno "non trasferibile", al fine di tutelare e garantire al Cliente la ricezione del rimborso.

#### **7) Interessi di mora, ulteriori spese e successive azioni a seguito morosità**

**7.1** Decorso il termine di scadenza per il pagamento, il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal contratto:

- addebiterà gli interessi di mora, calcolati su base annua e pari al TUR maggiorato del 3,5%. Al Cliente "buon pagatore", il Fornitore addebiterà, per i primi 10 giorni di ritardo, solo gli interessi legali. Si considera "buon pagatore" il Cliente che abbia regolarmente e puntualmente pagato tutte le bollette negli ultimi 12 bimestri;
- invierà al Cliente, trascorso almeno 1 giorno dalla scadenza della fattura, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo PEC, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora) ove sussistano le condizioni di cui all'art.18.1;
- qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l'ammontare di tali importi e l'indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente.

**7.2** Il Fornitore addebiterà al Cliente le eventuali ulteriori spese sostenute, che consistono, per ogni comunicazione inviata al Cliente, nel costo delle spese postali relative al sollecito di pagamento della bolletta.

**7.3** Per ogni disattivazione/riduzione di potenza o riattivazione/ripristino potenza della fornitura, il Cliente è tenuto a corrispondere il contributo previsto dalle delibere dell'ARERA (4) di cui il Fornitore comunicherà ai Clienti l'eventuale variazione con un avviso in bolletta.

#### **8) Reclami e richieste di informazioni**

**8.1** In ogni caso e in ogni momento, il Cliente può inviare motivato reclamo scritto all'indirizzo del Fornitore indicato sia nella lettera allegata al contratto sia nella bolletta, potendo allo scopo utilizzare anche il modulo predisposto dal Fornitore stesso e consegnato o inviato al Cliente in fase di stipulazione del contratto di fornitura, nonché recapitabile al Cliente su sua semplice

richiesta o dallo stesso reperibile nel Portale Internet del Fornitore. Il reclamo andrà inviato a Servizio Elettrico Nazionale attraverso il sito web servizioelettriconazionale.it oppure alla Casella Postale 1100 – 85100 Potenza. Nel sito web sono riportate anche le ulteriori modalità di inoltro del reclamo in forma scritta, gli elementi minimi per la presentazione del reclamo e le modalità di trattazione dello stesso. I recapiti sopra citati possono essere utilizzati anche per l'invio al fornitore di richieste scritte di informazioni. I reclami e le richieste di informazioni scritte che riguardano il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, prestato dal Distributore, possono essere inviati dal Cliente anche al Distributore.

**8.2** Qualora il reclamo riguardi l'importo esposto in bolletta, il Fornitore sospenderà la riscossione della bolletta oggetto di contestazione, qualora presentato entro la scadenza indicata.

**8.3** Per le modalità e i tempi di risposta al reclamo scritto il Fornitore si attiene a quanto prescritto dalla Delibera 413/2016/R/COM dell'ARERA (e successive modifiche e integrazioni).

**8.4** Resta fermo, avuto specifico riguardo alla ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del gruppo di misura, quanto previsto all'art.16.

#### **9) Cessione del contratto**

Il Fornitore potrà cedere il contratto ad altra impresa autorizzata a svolgere l'attività prevista dal contratto. In questo caso resta inteso che la cessione non potrà comportare un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli, salva la possibilità per il Cliente, una volta perfezionata la cessione, di concordare nuove condizioni direttamente con la nuova impresa.

#### **10) Limiti di prelievo e di utilizzazione dell'energia**

**10.1** Il Cliente dichiara che il valore di "potenza disponibile" come specificato nel modulo di adesione, copre il suo fabbisogno massimo di potenza, e conviene con il Fornitore che tale valore si intende a tutti gli effetti come livello di potenza massima prelevabile dal Cliente e reso disponibile dal Distributore.

Il valore del fattore di potenza istantaneo in corrispondenza del massimo carico non deve essere inferiore a 0,90 e quello medio riferito a periodi di consumo compresi tra due letture consecutive dei misuratori non deve essere inferiore a 0,70. Se il fattore di potenza medio risulta inferiore a 0,70, il Cliente è tenuto a modificare i propri impianti in modo da riportarlo almeno a tale valore. In nessun caso l'impianto del Cliente deve erogare energia reattiva induttiva verso la rete del Distributore.

Non sono consentiti prelievi eccedenti la "potenza disponibile" se non previo accordo con il Fornitore. In tal caso, le Parti concorderanno la necessaria modifica contrattuale per adeguare il valore della potenza disponibile al nuovo fabbisogno tenuto conto, in ogni caso, della potenzialità degli impianti del Distributore.

In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Fornitore stesso, al Distributore o a terzi in conseguenza o a terzi in conseguenza di un prelievo eccedente la "potenza disponibile", anche se relativi alla qualità del servizio erogato dal Fornitore al Cliente stesso o a terzi.

**10.2** Inoltre, l'energia non potrà essere utilizzata in luoghi o per usi diversi da quelli stabiliti nel contratto, né potrà essere trasferita a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né comunque ceduta a terzi.

#### **11) Modifiche delle caratteristiche dell'energia o degli impianti**

Il Distributore, in base alle norme e disposizioni vigenti in materia, può modificare le caratteristiche dell'energia che fornisce al Cliente ovvero i propri impianti adeguandoli alle norme o al progresso tecnologico, alla luce delle più recenti e affidabili acquisizioni tecniche e scientifiche, o a standard internazionalmente accettati. In tal caso il Fornitore preavverte il Cliente, mediante idonea comunicazione o avviso in bolletta. In particolare il Cliente che dovrà, in conseguenza della modifica, provvedere all'adeguamento dei propri impianti e apparecchi sarà avvertito almeno sei mesi prima della modifica medesima ove essa riguardi le caratteristiche dell'energia ovvero 30 giorni prima ove la modifica riguardi gli impianti. Restano a carico del Cliente le eventuali spese per l'adeguamento.

#### **12) Valore della tensione di fornitura – Verifiche**

**12.1** Per accertare i valori della tensione nel punto di consegna della fornitura, il Cliente può richiedere una verifica che sarà effettuata mediante l'installazione di un apparecchio di registrazione conforme alla norma CEI EN 61000-4-30.

**12.2** Nei casi in cui i valori della tensione di fornitura, rilevati nel corso della verifica, non risultino compresi nel campo di variazione fissato dalla norma CEI EN 50160, le spese per la verifica sono a carico del Fornitore e/o Distributore, quest'ultimo realizzerà anche gli interventi per ripristinare i valori corretti della tensione di fornitura. In tutti gli altri casi il Cliente è tenuto a corrispondere il contributo previsto dalle delibere dell'ARERA il cui ammontare verrà in ogni caso comunicato al Cliente al momento della richiesta di verifica (5).

**12.3** Relativamente ai tempi di esecuzione della verifica e alle modalità e tempi di comunicazione ai Clienti sull'esito della verifica e sulla data prevista per il ripristino dei valori corretti della tensione, le Parti rinviavano a quanto prescritto dalle competenti Autorità.

#### **13) Danni causati dall'energia**

Le Parti si danno atto che il Distributore o il Fornitore non rispondono dei danni causati dall'energia a valle del contatore, salvo che per causa a qualsiasi titolo imputabile a uno dei predetti soggetti.

#### **14) Impianti e apparecchi del Cliente – Verifiche**

**14.1** Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del contatore, ossia quelli situati oltre il punto di uscita dai morsetti del contatore o del limitatore. Essi debbono essere conformi alle norme di legge e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e il loro uso non deve provocare disturbi alla rete del Distributore.

**14.2** Il Fornitore può far effettuare verifiche e, se risultano irregolarità, può sospendere la fornitura per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti.

#### **15) Impianti e apparecchi del Distributore – Verifiche**

**15.1** Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli apparecchi del Distributore situati nei luoghi di sua pertinenza, tranne il caso che altri li danneggino: ma, in questo caso, il Cliente non risponde dei danni soltanto se presenta tempestivamente una denuncia alle Autorità di pubblica sicurezza o ad altra competente e ne trasmette tempestivamente copia al Fornitore.

**15.2** Il Fornitore e il Distributore hanno il diritto di accedere agli impianti e apparecchi di quest'ultimo, anche per effettuare verifiche; ove ubicati all'interno dei luoghi di pertinenza del Cliente - con esclusione dei luoghi di proprietà condominiale o destinati a uso comune - ciò avverrà previo preavviso, salvo ragioni di comprovata urgenza e sicurezza o connesse a possibili prelievi fraudolenti.

**15.3** Nel caso di verifiche ai contatori richieste dal Cliente, se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti stabiliti dalle norme CEI, il Cliente medesimo è tenuto a corrispondere il contributo previsto dalle delibere dell'ARERA il cui ammontare verrà in ogni caso comunicato al Cliente al momento della richiesta di verifica (6). Se invece gli errori non risultano compresi entro

limiti sopraindicati, le spese di verifica saranno a carico del Fornitore e/o del Distributore.

**15.4** Nel caso in cui il Cliente richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti e apparecchi del Distributore, se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti e apparecchi del Distributore il Cliente è tenuto a corrispondere i corrispettivi determinati in base ai criteri definiti dall'ARERA o comunque da questa approvati.

**16) Ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura**

**16.1** Qualora il contatore installato presso il Cliente, a seguito delle verifiche di cui all'art.15.2, evidenzi un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi, che ecceda i margini di tolleranza ammessi dalla normativa CEI, il Fornitore, sulla base della ricostruzione degli stessi consumi effettuata dal Distributore, procede alla loro fatturazione e alla determinazione del relativo conguaglio, informandone il Cliente mediante rilascio di copia del relativo verbale compilato dal personale del Distributore che ha effettuato la verifica.

**16.2** Il Distributore ricostruirà i consumi per il periodo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del contatore, se determinabile con certezza, e il momento in cui si provvederà alla sostituzione o riparazione del medesimo. Se il momento del guasto o della rottura del contatore non è determinabile con certezza, il Distributore provvederà alla ricostruzione dei consumi per un periodo non superiore a quello fissato dai vigenti provvedimenti delle Autorità competenti, attualmente pari a 365 giorni precedenti la data di esecuzione della verifica e per l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la verifica e quello di sostituzione o riparazione del contatore.

**16.3** I consumi verranno calcolati in base all'errore di misurazione accertato in sede di verifica, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo contatore, installato a cura del Distributore, in parallelo a quello preesistente. Qualora il tipo di guasto o di rottura non consenta di rilevare la percentuale di errore, la ricostruzione sarà calcolata con riferimento ai consumi del Cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura, se disponibili, ovvero con riferimento ai consumi futuri, fatta salva la possibilità per il Cliente di trasmettere al Fornitore elementi documentali che dimostrino, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei suoi consumi rispetto a quelli utilizzati come riferimento nella ricostruzione operata dal medesimo Distributore.

**16.4** L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata saranno resi noti al Cliente prima dell'eventuale sostituzione del contatore guasto e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del contatore. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del contatore, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del Cliente che, presa visione dei consumi registrati dal contatore al momento della sua sostituzione, li sottoscrive. In caso di rifiuto alla sostituzione, il Fornitore ed il Distributore saranno esonerati da ogni responsabilità relativa alla irregolarità della fornitura o alla correttezza delle registrazioni, ricostruibili anche in via presuntiva ai sensi del presente articolo, fatta salva ogni azione del Fornitore e del Distributore tesa a ristabilire una situazione di correttezza nel rilevamento.

**16.5** Il Cliente, entro il termine fissato dai vigenti provvedimenti delle Autorità competenti, attualmente di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte del Fornitore può inviare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, all'indirizzo del Fornitore indicato sia nella lettera allegata al contratto sia nella bolletta.

**16.6** Ai reclami relativi all'importo addebitato in bolletta conseguente all'avvenuta ricostruzione dei consumi, si applicano invece le disposizioni di cui all'art.8. Qualora i suddetti reclami, inoltrati nei modi e nei tempi di cui all'art.8, siano in forma scritta e, in ogni caso, nelle more della risoluzione di una controversia relativa alla ricostruzione dei consumi, il Fornitore non sospende la fornitura di energia elettrica al Cliente per il debito concernente la ricostruzione dei consumi medesima.

**17) Casi di interruzione e limitazione della fornitura**

**17.1** Le Parti si danno atto che il Distributore distribuisce l'energia con continuità, salvo patti speciali o casi di forza maggiore.

**17.2** Il Distributore può interrompere la fornitura per cause di oggettivo pericolo e per ragioni di servizio, cioè per manutenzione, per riparazione dei guasti sugli impianti elettrici, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti medesimi o per motivi di sicurezza anche connessi all'espletamento di altri servizi di pubblica utilità, adoperandosi per evitare, per quanto possibile, disturbo alla Clientela. Tali interruzioni nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a scioperi che non dipendano da inadempimenti contrattuali del Fornitore, a ordini o provvedimenti delle Autorità, a variazioni di frequenza o tensione per cause accidentali oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Distributore o al Fornitore, non danno luogo a riduzioni delle somme dovute per la fornitura né a risarcimento danni né a risoluzione del contratto.

**18) Sospensione della fornitura/riduzione della potenza e risoluzione del contratto**

**18.1** Se il Cliente non rispetta le norme contrattuali, il Fornitore può:

a) sospendere la fornitura di energia elettrica al Cliente che viola una delle disposizioni degli artt.1, 6, 10, 11, 14, 15.2 e in questo caso gli addebita, oltre ai corrispettivi dovuti, le eventuali ulteriori spese connesse con la sospensione e la riattivazione, calcolate come previsto all'art.7. La sospensione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta di messa in mora, con cui il Fornitore preavverte il Cliente della sospensione;

b) risolvere di diritto il contratto, per violazione di una delle disposizioni degli artt.1, 6, 10 e 11, con addebito delle eventuali ulteriori spese, come calcolate all'art.7 e degli eventuali maggiori danni (se non riferibili alla violazione degli obblighi di pagamento di cui all'art.6). La risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente contenente l'intimazione di adempiere;

c) in caso di prelievo fraudolento, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per mancato pagamento della bolletta (che dovrà comunque risultare da verbale di verifica predisposto dal Distributore per l'inoltro alle competenti Autorità) e fermo restando l'obbligo del Cliente di pagare i corrispettivi per l'energia prelevata in frode:

c1) sospendere la fornitura, con effetto immediato a far data dalla esecuzione della verifica; la riattivazione della fornitura è tempestivamente effettuata, in caso di prelievo fraudolento, se il Cliente avrà provveduto al pagamento degli importi dovuti in base agli esiti della ricostruzione dei consumi per i periodi compresi fra la data in cui sono iniziati i prelievi fraudolenti e la data della verifica, che il Fornitore comunicherà per iscritto al Cliente, sulla base delle indicazioni del Distributore; nonché degli Ulteriori Oneri che comprendono i danni al contatore o al limitatore, le spese di verifica sia tecniche che amministrative sostenute rispettivamente dal Distributore e dal Fornitore, le eventuali ulteriori spese calcolate come previsto all'art.7. Nel caso di riattivazione non autorizzata, il riallaccio è condizionato anche al pagamento delle bollette scadute. Inoltre,

nel caso in cui il precedente contratto sia stato risolto in base al successivo punto c.2 e comunque in tutti gli altri casi di prelievi irregolari effettuati in assenza di contratto di fornitura, il riallaccio avviene solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura. Con esclusione dei casi di riattivazione non autorizzata, qualora il Cliente intenda contestare la ricostruzione dei consumi fraudolenti comunicatagli per iscritto dal Fornitore, nelle more, può ottenere una riattivazione solo provvisoria della fornitura, mediante il pagamento almeno della quota rispondente agli Ulteriori Oneri, come sopra individuali, ferma restando la stipula di un nuovo contratto di fornitura, ove mancante. Resta inteso che, in tal caso, la fornitura sarà nuovamente sospesa:

a) se entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi fraudolenti da parte del Fornitore, il Cliente non invierà le proprie osservazioni scritte, con le relative contestazioni, adeguatamente documentate, all'indirizzo del Fornitore indicato nella predetta comunicazione;

b) qualora all'esito dell'esame delle suddette osservazioni da parte del Fornitore, il Cliente continui ugualmente a non pagare il debito concernente la ricostruzione dei consumi medesima, anche nell'eventuale diverso importo successivamente rideterminato dallo stesso Fornitore.

c) Parimenti, ove insorga anche una controversia giudiziaria relativa alla stessa ricostruzione dei consumi, nelle more della risoluzione della stessa, il Fornitore non sospende la fornitura di energia elettrica al Cliente per il debito concernente la ricostruzione dei consumi medesima.

c.2 risolvere di diritto il contratto, nel caso che il Cliente non effettui il pagamento previsto al precedente punto c.1, previo invio di una comunicazione scritta al Cliente contenente l'intimazione di adempiere;

d) sospendere la fornitura o risolvere di diritto il contratto in caso di inadempimento dovuto a morosità relativa a una fornitura per usi domestici, dello stesso Cliente, in qualsiasi momento cessata. La sospensione o la risoluzione ha luogo previo invio di una comunicazione scritta al Cliente di messa in mora, contenente il preavviso e l'intimazione di adempiere;

fermo restando in ogni caso che, entro i termini indicati nella comunicazione di costituzione in mora di cui all'art.7.1b, il Cliente, per evitare la sospensione o la risoluzione, può sanare la violazione e provvedere al pagamento di quanto dovuto, portando a conoscenza del Fornitore gli estremi del pagamento con le modalità indicate nelle comunicazioni medesime. Il termine decorso il quale, in costanza di mora, sarà inviata all'impresa distributrice la richiesta di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica al Cliente della comunicazione di costituzione in mora di cui all'art. 7.1.b. Nel caso in cui le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il Cliente lo consentano, l'intervento di sospensione della fornitura elettrica, sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura. In quest'ultimo caso, il termine di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione di potenza, non sarà inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora. Il Fornitore, trascorsi inutilmente almeno 3 giorni lavorativi dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto da ARERA. Una volta sospesa la fornitura, a fronte del perdurante inadempimento del Cliente, il Fornitore ha diritto, in ogni momento, di dichiarare risolto il Contratto e trasmettere al SII la relativa comunicazione di risoluzione. La risoluzione del Contratto ha effetto con decorrenza dal giorno indicato dal Fornitore nella predetta comunicazione.

**18.2** La sospensione non sarà applicata, oltre che nei casi specificamente previsti dal contratto, anche nelle ipotesi in cui il Cliente abbia pagato regolarmente la bolletta ma l'importo non sia stato ancora accreditato al Fornitore e sempre che il Cliente ne dia notizia al Fornitore stesso, secondo le modalità e i tempi indicati nelle comunicazioni del Fornitore di cui all'art.18.1, penultimo periodo.

La sospensione non sarà inoltre disposta per i Clienti che necessitano di alimentare con energia elettrica apparati di cura medica. Tale previsione obbliga il Fornitore dal momento in cui perverrà al Fornitore stesso la denuncia del Cliente, per iscritto mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, o la comunicazione della ASL competente della installazione di tali apparati (a esempio, respiratori artificiali, apparati per dialisi nonché ogni altro apparato indispensabile alla sopravvivenza umana), e fino alla data in cui perverrà analogo dichiarazione relativa alla loro disinstallazione, (i testi per le suddette dichiarazioni relative alla installazione e alla disinstallazione dei menzionati apparati saranno richiedibili presso l'indirizzo del Fornitore indicato sia nella lettera allegata al contratto sia nella bolletta o contattando il Servizio telefonico Clienti). Il Cliente acconsente a che il Fornitore o il Distributore, previo preavviso di almeno 7 giorni, effettuino una visita di controllo per verificare l'effettiva esistenza dell'apparecchio. In caso di dichiarazioni mendaci ovvero di omessa comunicazione dell'avvenuta disinstallazione entro 30 giorni dalla disinstallazione medesima, il Fornitore, oltre all'applicazione delle altre sanzioni e misure previste dal contratto, si riserva di denunciare il Cliente, ricorrendone i presupposti, all'Autorità Giudiziaria Penale.

**18.3** In caso di inadempimento, da parte del Fornitore, delle obbligazioni nascenti dal contratto, il Cliente, con comunicazione scritta inviata all'indirizzo del Fornitore indicato sia nella lettera allegata al contratto sia nella bolletta, contesterà allo stesso l'inadempimento intimando di sanare la violazione. Qualora il Fornitore non adempia entro i 15 giorni successivi alla spedizione di detta comunicazione, il Cliente potrà, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno, risolvere tutti i contratti di fornitura in corso con il Fornitore stesso.

**18.4** In nessun caso la sospensione potrà essere effettuata durante i giorni indicati come festivi dal calendario comune, ivi compreso il giorno della festa patronale del Comune nel quale è ubicato il punto di prelievo, i giorni di sabato e i giorni precedenti il sabato o i giorni festivi.

**18.5** La informiamo che in base a quanto previsto dagli artt. 3.5 e 3.6 dell'allegato A alla delibera ARERA n. 258/2015/R/com e s.m.i. (TIMOE), Servizio Elettrico Nazionale sarà tenuta a corrisponderle nella prima fattura utile un indennizzo automatico pari a:

- 1) Euro 30 (trenta) nel caso di sospensione della fornitura/riduzione di potenza intervenuta nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
- 2) Euro 20 (venti) nel caso di sospensione della fornitura/riduzione di potenza intervenuta nonostante il rispetto da parte del cliente del termine ultimo entro cui è tenuto a provvedere al pagamento;
- 3) Euro 20 (venti) nel caso di sospensione della fornitura/riduzione di potenza intervenuta senza rispettare il termine minimo dei giorni lavorativi che deve intercorrere tra il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice di chiusura del punto di prelievo per morosità.

**18.6** Nei casi di cui al comma 18.5 al Cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

**18.7** Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo - identificato in fattura come Corrispettivo CMOR - nell'ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.

**19) Applicazione automatica di eventuali condizioni migliorative**

Eventuali variazioni delle presenti condizioni contrattuali, migliorative dei diritti del Cliente, si applicano automaticamente al contratto, in sostituzione delle condizioni modificate, senza necessità di stipulare un nuovo contratto o di apportare alle presenti condizioni contrattuali modifiche per iscritto, che saranno comunque portate a conoscenza del Cliente con comunicazione in bolletta ovvero con lettera separata.

**20) Procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie**

Il Cliente, in relazione al Contratto di fornitura, potrà attivare le seguenti procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie:

- la procedura di conciliazione del Servizio Conciliazione Clienti energia, gestito da Acquirente Unico per conto dell'Autorità. Le modalità di accesso al Servizio, i termini ed il funzionamento della procedura sono consultabili sul sito [www.arera.it](http://www.arera.it). Tale procedura è gratuita;
- la procedura di Negoziazione Paritetica istituita tra il Fornitore e le Associazioni dei Consumatori del Consiglio Nazionale dei Consumatori e Utenti che vi hanno aderito. Le modalità di accesso alla procedura di negoziazione paritetica, i termini e le modalità di funzionamento della stessa sono consultabili sul sito <https://www.pariticacsen-associazioni.it>. Tale procedura è gratuita;

## Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di Maggior Tutela

- la procedura di Mediazione civile presso gli Organismi di mediazione, iscritti nell'elenco degli Organismi ADR dell'Autorità e presso le Camere di Commercio che abbiano aderito alla Convenzione sottoscritta dall'Autorità con Unioncamere. L'elenco degli Organismi di mediazione iscritti nell'elenco ADR dell'Autorità e delle Camere di Commercio, che hanno aderito alla Convenzione, e presso cui è possibile svolgere il tentativo di conciliazione, è consultabile anche sul sito [www.arera.it](http://www.arera.it). Le parti sono tenute al pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione, secondo quanto previsto nella citata Convenzione.

Dette procedure potranno essere attivate previo reclamo al Fornitore, in seguito alla mancata risposta da parte di quest'ultimo, oppure nel caso in cui il Cliente stesso non ritenga soddisfacente la risposta ricevuta. Il Fornitore si impegna a partecipare alle procedure sopra citate, valide anche al fine di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione da parte del cliente finale. Gli Organismi di mediazione e le Camere di Commercio che intendano convocare Servizio Elettrico Nazionale al fine di esperire il tentativo di mediazione, potranno utilizzare i seguenti indirizzi:

- Casella postale 1100 - 85100 Potenza
- [servizioclienti@servizioelettriconazionale.it](mailto:servizioclienti@servizioelettriconazionale.it)

Tutte le informazioni relative alle procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie sono disponibili anche sul sito [www.servizioelettriconazionale.it](http://www.servizioelettriconazionale.it)

**21) Legge applicabile e foro competente**

La legge applicabile al Contratto, eseguibile in territorio italiano, è quella italiana. Il Foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il Cliente è quello ove è ubicata la fornitura.

- (1) Art.1 commi 2 e 3 del D.L. 18.6.2007 n.73 convertito in L. 3.8.2007 n.125
- (2) Pubblicata sul sito dell'ARERA [www.arera.it](http://www.arera.it), come tutte le delibere citate nelle presenti condizioni di fornitura
- (3) Delibera dell'ARERA n.301/2012/R/EEL Allegato A e successive modifiche e integrazioni
- (4) Delibere 568/2019/R/eel Allegato C e 301/2012/R/EEL Allegato A e loro successive modifiche e integrazioni
- (5) Delibera 568/2019/R/eel Allegato C e successive modifiche e integrazioni
- (6) Delibera 568/2019/R/eel Allegato C e successive modifiche e integrazioni